



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE
Servizio risorse umane

DETERMINAZIONE N. 883 del 30/06/2026

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 880 DEL 30/06/2026 - CENTRALE UNICA DEI CONCORSI - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI, A TEMPO INDETERMINATO PART TIME DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - AREA DEGLI ISTRUTTORI - COMPARTO FUNZIONI LOCALI, INTERAMENTE RISERVATO AGLI/ALLE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 : N. 1 POSTO DESTINATO ALLA PROVINCIA DI SONDRIO - SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE- (PART TIME AL 50% DEL TEMPO PIENO) E N. 1 POSTO DESTINATO AL COMUNE DI VALDIDENTRO (SO) - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - (PART TIME AL 56% DEL TEMPO PIENO).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con propria determinazione n. 880 del 30/06/2026 è stato indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato part time di "istruttore amministrativo" – area degli istruttori – comparto funzioni locali, interamente riservato agli/alle appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 : n. 1 posto destinato alla Provincia di Sondrio - settore affari generali e risorse finanziarie- (part time al 50% del tempo pieno) e n. 1 posto destinato al Comune di Valdidentro (SO) - Servizio gestione e manutenzione del territorio - (part time al 56% del tempo pieno).

DATO ATTO CHE in sede di successiva verifica degli atti d'ufficio è stato riscontrato che il bando di concorso allegato alla determinazione n. 880 del 30/06/2026 contiene all'art. 4, lett. I), ultimo periodo, una previsione affetta da errore materiale, in quanto non coerente con la disciplina applicabile alla procedura concorsuale in oggetto;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla rettifica della determinazione n. 880 del 30/06/2026 sopra richiamata, mediante soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 4, lett. I), del bando di concorso ad essa allegato, fermo restando il resto del contenuto del bando e della determinazione originaria, che si intendono qui integralmente confermati;

RICHIAMATO il principio generale di autotutela amministrativa, in forza del quale la Pubblica Amministrazione può sempre correggere i propri atti viziati da errori materiali, senza necessità di un procedimento di secondo grado in senso proprio, trattandosi di mera correzione formale che non incide sui presupposti e sul contenuto dispositivo sostanziale del provvedimento;

DETERMINA

1. di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, la propria determinazione n. 880 del 30/06/2026, mediante SOPPRESSIONE dell'ultimo periodo dell'art. 4, lett. I), del bando di concorso pubblico ad essa allegato, che pertanto risulta eliminato in ogni sua parte;
2. di dare atto che, per effetto della soppressione di cui al punto precedente, l'art. 4, lett. I), del bando si compone unicamente dei periodi precedenti, rimasti invariati, e che la rettifica disposta con il presente provvedimento non modifica in alcun modo la volontà provvedimentale già espressa con l'atto originario, né incide sui restanti requisiti e condizioni di partecipazione alla procedura concorsuale;
3. di confermare in ogni altra parte, non oggetto della presente rettifica, il contenuto della determinazione n. 880 del 30/06/2026 e del relativo bando di concorso allegato, che conservano piena efficacia ed esecutività;
4. di disporre la pubblicazione del testo del bando, come rettificato a seguito della soppressione disposta con il presente atto, sul sito istituzionale dell'Ente e nelle medesime forme di pubblicità già utilizzate per il bando originario;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, ai sensi di legge, e nella sezione Amministrazione Trasparente.

1.

Il Dirigente
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente